

Regolamento per la Concessione ed Erogazione di Contributi a Favore di Associazioni ed Enti di Bressa

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi economici, vantaggi economici e altre forme di sostegno da parte del Dominio Collettivo denominato Beni Degli Abitanti Di Bressa (di seguito citato come Beni di Bressa) a favore di associazioni, fondazioni, comitati ed altri soggetti senza scopo di lucro operanti sul territorio e/o nell'interesse della comunità locale di Bressa.
 2. L'Ente Beni di Bressa promuove e sostiene attività, iniziative e progetti di interesse pubblico nei settori:
 - culturale
 - sociale e socio assistenziale;
 - educativo e formativo;
 - ambientale;
 - di promozione territoriale;
 - di valorizzazione della storia e delle tradizioni locali.
-

Art. 2 – Principi generali

1. La concessione dei contributi avviene nel rispetto dei principi di:
 - trasparenza;
 - imparzialità;
 - pubblicità;
 - rispetto dello Statuto
 - efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
 2. I contributi non possono essere concessi per scopi di lucro o per attività incompatibili con le finalità istituzionali dell'Ente.
 3. Nessun contributo può essere erogato in assenza della relativa disponibilità di bilancio.
-

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi:
 - persone fisiche;
 - associazioni riconosciute e non riconosciute;

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- comitati;
- altri enti senza scopo di lucro.

2. I soggetti richiedenti devono:

- avere sede legale o operativa/residenza nel territorio di Bressa, oppure svolgere attività a favore della comunità locale;
- essere in regola con gli obblighi di legge e statutari;
- possedere atto costitutivo e statuto, se dovuto;
- non perseguire finalità lucrative.

Art. 4 – Tipologie di intervento

1. L'Ente può concedere:

- contributi liberali annuali;
- contributi straordinari per specifiche iniziative o eventi;
- patrocinii con o senza beneficio economico;
- concessione gratuita o agevolata di beni, spazi o attrezzature;
- altre forme di sostegno compatibili con la normativa vigente.

2. I contributi possono essere:

- a copertura parziale delle spese;
- erogati in unica soluzione o per stati di avanzamento;
- con donazione o mediante prestito con chiare modalità di rientro.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate, entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità e nei termini stabiliti dai Beni di Bressa pubblicati sul sito internet.

2. La domanda deve contenere:

- dati identificativi del richiedente;
- composizione organi sociali o elenco delle cariche sociali;
- codice fiscale o partita IVA e coordinate bancarie (codice IBAN);
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo, se non già depositati e se dovuti;
- relazione illustrativa dell'attività o progetto;
- preventivo economico-finanziario;
- importo del contributo richiesto;
- dichiarazione relativa ad altri contributi ricevuti e/o richiesti ad altri enti per la medesima iniziativa;
- dichiarazione di assenza di finalità di lucro.

3. L'Ente può richiedere integrazioni documentali qualora lo ritenga necessario.

Art. 6 – Criteri di valutazione

1. Le richieste sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - rilevanza sociale, culturale o pubblica dell'iniziativa;
 - numero dei beneficiari coinvolti;
 - capacità organizzativa del soggetto richiedente;
 - coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione;
 - sostenibilità economica del progetto;
 - continuità e radicamento sul territorio;
 - eventuale compartecipazione economica del richiedente o di altri soggetti;
 - coinvolgimento di volontariato e reti associative.
 2. L'Ente può definire annualmente criteri specifici o priorità tematiche da sovvenzionare.
-

Art. 7 – Procedura di concessione

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Comitato Direttivo dei Beni di Bressa che può avvalersi di esperti per valutare progetti complessi;
 2. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento del Comitato Amministrante, nel rispetto delle disponibilità di bilancio per i contributi annuali di carattere liberale fino alla somma massima di Euro 3.000,00 che possono essere erogati allo stesso richiedente anche in più ratei, ma una sola volta all'anno;
 3. Le richieste di contributo superiore alla somma di euro 3.000,00 hanno carattere straordinario e possono essere concesse, entro i limiti della disponibilità di bilancio annuale, solo se approvate dall'assemblea dei cittadini, con votazione a scrutinio segreto;
 4. Le richieste di contribuzione straordinaria possono essere presentate dallo stesso ente, istituto, associazione o persona fisica una sola volta ogni tre anni;
 5. Inoltre, a tutela delle future generazioni, l'erogazione del contributo straordinario non può intaccare il capitale mobiliare, che deve essere mantenuto nella misura minima del 30% rispetto al valore del capitale immobiliare;
 6. Il provvedimento di erogazione deve contenere:
 - beneficiario;
 - importo concesso;
 - finalità del contributo;
 - modalità di erogazione;
 - eventuali obblighi a carico del beneficiario.
-

Art. 8 – Erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati:
 - normalmente a saldo, previa presentazione della rendicontazione e fatturazione elettronica;
 - anticipatamente, in via straordinaria;
 - secondo modalità definite nel provvedimento di concessione.

Art. 9 – Rendicontazione

1. Entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, il beneficiario deve presentare:
 - relazione finale sulle attività svolte;
 - rendiconto economico delle entrate e delle spese;
 - copia dei giustificativi di spesa, ove richiesti;
 - materiale documentale o promozionale dell'iniziativa.
 2. Sono ammissibili esclusivamente le spese pertinenti l'iniziativa finanziata;
 3. In caso di spese inferiori a quelle preventivate, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.
-

Art. 10 – Revoca e decadenza

1. Il contributo può essere revocato, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:
 - mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - utilizzo delle somme per finalità diverse;
 - dichiarazioni mendaci, assenti o incomplete;
 - mancata presentazione della rendicontazione;
 - violazione delle disposizioni del presente Regolamento.
 2. In caso di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite entro 15 giorni solari dalla comunicazione della revoca.
-

Art. 11 – Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dei contributi devono dare evidenza del sostegno ricevuto dai Beni di Bressa nei materiali informativi, promozionali e pubblicitari relativi alle attività finanziate, nonché inseriti nei bilanci annuali da parte del ricevente;
 2. L'Ente provvede agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza.
-

Art. 12 – Controlli

1. L'Ente può effettuare controlli amministrativi e contabili sulla documentazione presentata e sulle attività realizzate;
2. Il beneficiario è tenuto a collaborare e a mettere a disposizione la documentazione richiesta.

Art. 13 - Contributi una tantum

La procedura sopra riportata non va applicata alle contribuzioni annuali una tantum non superiori ai 250,00 euro annui, richieste entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito del procedimento sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
-

Art. 15 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano:
 - le disposizioni del Codice Civile;
 - la normativa sul Terzo Settore;
 - le norme in materia di trasparenza e contributi pubblici;
 - lo Statuto e i regolamenti dell'Ente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ente.